

GENNAIO 2016 (2)

IL BAIL - IN



Notizie dalla Redazione



Leggi



Economia e Finanza



Fisco



Approfondimenti

Fonti consultate:

Agenzia delle Entrate / Equitalia / FiscoOggi

Bollettino Banca d'Italia-Relazione/Consob

Gazzetta Ufficiale / Ministero Economia e Finanza

Pubblicazioni ISTAT-INPS

Quotidiani (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale)

Quotidiani economici (Il Sole 24 Ore, Milano Finanza)

Riviste specializzate e siti Web

INDICE

IL BAIL IN.....	3
1.1) COME LO SPIEGA LA BANCA D'ITALIA.....	4
1.2) CHE DICONO LE BANCHE E LA STAMPA (..... LE STESSE COSE, MA CON PAROLE DIVERSE).....	6
1.3) LA BAD BANK, LE BANCHE POPOLARI E LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVE: FLASH E RINVIO.....	7

1.

II BAIL IN

Premessa: lo Speciale, questa volta, è principalmente indirizzato ai Maestri del Lavoro (anche se lo inoltrerò lo stesso alla mia “tradizionale” mailing list).

Perché principalmente ai Maestri del Lavoro? Perché la nostra Associazione, i cui singoli associati, che hanno ricevuta l'onorificenza per “meriti al lavoro” e che devono (almeno quelli attivi) svolgere, tra le altre, attività di volontariato ed avere una predisposizione per la solidarietà, rappresenta, nei componenti, una platea di lettori molto diversificata ed eterogenea che, fermo restando i requisiti di fondo, è composta dall'operaio dell'industria piuttosto che dall'impiegato della Fiat, dal funzionario assicurativo piuttosto che dal dirigente d'azienda (anche bancario) e quindi con esperienze, background, interesse, conoscenze abbastanza differenziate.

- In base alle proprie esperienze ed alla propria situazione finanziaria, i Maestri possono ritenere la materia secondaria, ovvero molto importante, oppure di nessuno interesse diretto.
- In considerazione dell'attualità e della “delicatezza” dell'argomentazione (si parla di risparmio) mi è sembrato utile richiamare l'attenzione degli stessi Maestri.
- La stampa specializzata ne parla, le banche iniziano a distribuire delle brochure e spesso inviano ai propri clienti brevi video esplicativi; tra l'ABI -Associazione Bancaria Italiana - e ben 12 associazioni di consumatori, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria ed al Risparmio e la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza hanno redatto una guida per i risparmiatori che spiega le nuove regole promosse dalla Ue e recepite dai singoli Stati membri. Dell'argomento me ne sono già occupato nel commento alla Legge di Stabilità-Decreto Salva Banche (comma 842 e seguenti); Fondo di Solidarietà (comma 855). Poi ognuno, di queste note, può farne l'uso che vuole.
- Si cercherà di redigere la nota sul “bail in” (letteralmente salvataggio interno, cioè da parte dei “creditori” della banca, cioè coloro che “detengono” le passività della banca, in contrapposizione al “bail out”, quando il salvataggio della banca era a carico direttamente e/o indirettamente dello Stato e quindi della collettività) nella maniera più semplice possibile, senza sacrificare i contenuti più tecnici (mi sono avvalso, soprattutto nella prima parte della pubblicazione della Banca d'Italia, integrandola con articoli di giornali finanziari e nella seconda di comunicazioni ed approfondimenti di banche) in modo da soddisfare tutte le attese (almeno si spera).
- Infine, una sottolineatura: se non sei proprietario di titoli azionari (di banche), di qualsiasi specie di obbligazione bancaria, di depositi oltre i 100 mila euro....., come scrissero in un grande striscione alcuni fedeli napoletani al Protettore della Città quando il Santo venne declassato... San Gennà”fottetenne”. Questo rende bene l'idea di cosa dovrebbe fare chi si trova in questa situazione, almeno che non abbia interesse per la materia finanziaria.
- Evviva.... si inizia.
-

Roma, 9 gennaio 2016

○○○○*****○○○○

1.1) Come lo spiega la Banca d'Italia

S'inizia dalla parte meno semplice e di "sistema".

In una nota dell'8 luglio 2015 (*"Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie"*) la nostra Banca Centrale (ormai con responsabilità ed attività ridotte rispetto al periodo ante BCE) riporta le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 che prendo a riferimento (al pari di tutte le altre pubblicazioni). Le parti prese dal testo di B.I. sono scritte in corsivo "virgolettato".



Le nuove regole europee sulla gestione della crisi (BRRD)

La direttiva **BRRD** (*Bank Recovery and Resolution Directive*) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

"La BRRD dà alle autorità di risoluzione (che in Italia è la Banca d'Italia) poteri e strumenti per:

- 1) *pianificare la gestione delle crisi;*
- 2) *intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;*
- 3) *gestire al meglio la fase di "risoluzione" (cioè avviare una fase di ristrutturazione).*

Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari" (banche ed istituzioni finanziarie).

La Banca d'Italia potrà, già durante la fase di normale operatività dei singoli istituti di credito, preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. La nostra "Banca Centrale nazionale" potrà intervenire, quindi, già in questa fase per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti per avviare la fase di ristrutturazione.

Perché sono state introdotte le nuove regole europee?



"Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La crisi finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell'Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di

relazioni con altri operatori finanziari".

Quando una banca può essere sottoposta a risoluzione? Che cosa è una risoluzione?

Si ricorre alla risoluzione quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privatistica, come la ricapitalizzazione della banca stessa, non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità sistemica e l'interesse pubblico.

"Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione".

Quali sono gli strumenti di risoluzione?

Nello scenario sopra rappresentato la Banca d'Italia potrà:

- vendere una parte dell'attivo;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a una *bridge bank* ("banca ponte"), cioè ad un veicolo costituito per proseguire le funzioni più importanti al fine di arrivare ad una successiva cessione sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate ad una *bad bank* (che ne gestisca



la vendita);

- applicare il bail in.

L'intervento pubblico (cioè dello Stato o strutture statali) è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

Che cosa è il "bail in"? come funziona in relazione alle persone?



Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione (Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere di particolari condizioni, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in capitale di rischio (azioni) per far fronte alle perdite e ricapitalizzare quindi la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata solidità finanziaria tale da mantenere e/o riacquistare la fiducia del mercato.

Gli azionisti ed i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che avrebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Dal bail-in sono escluse alcune passività:

- i depositi di **importo fino a 100mila** euro (protetti dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi);
- passività garantite come **covered bonds** e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un apposito conto titoli);

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte al "bail in".

I rischi per i risparmiatori ed per i depositanti:

"Seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (cfr. il grafico a pagina 8). Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'ordine di priorità per il bail in è il seguente:

- 1) gli azionisti;
- 2) i detentori di altri titoli di capitale;
- 3) gli altri creditori subordinati;
- 4) i creditori chirografari;
- 5) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
- 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di



garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in.

I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.



Che cosa è il Meccanismo Unico di Risoluzione?

“Il Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism, SRM) è responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell'area dell'euro e rappresenta una componente essenziale dell'Unione Bancaria, quale complemento del Meccanismo di vigilanza unico nell'area dell'euro.

1.2) Che dicono le banche e la stampa (..... le stesse cose, ma con parole diverse)

1) Cos'è il bail in

E' un nuovo sistema di risoluzione (cioè l'avviamento di una fase di ristrutturazione introdotto da una direttiva Ue). Letteralmente è il salvataggio interno di una banca in dissesto finanziario che trasferisce i costi sugli azionisti, obbligazionisti e depositanti. E' l'opposto del “bail out” (salvataggio esterno), in cui i costi sono a carico dello Stato e quindi dei contribuenti. Il “bail in” è la soluzione estrema quando non è più possibile fare ricorso a soluzioni meno traumatiche quali il trasferimento temporaneo di attività, la vendita ad una “bad bank” di crediti in sofferenza, ecc..

2) Chi rischia di più?

Il “bail in” prevede che gli eventuali oneri di una crisi di una banca saranno a carico, prima, di chi detiene gli strumenti più rischiosi e cioè gli azionisti ed i detentori di quote di capitale e di warrant, poi su chi possiede obbligazioni ibride e subordinate e, a “scendere”, obbligazioni non garantite. Quindi i pronti c/termine e i certificati di deposito ed infine i correntisti con depositi sopra i 100 mila €.

3) Quando si verifica?

In caso di crisi di un istituto di credito, la Banca d'Italia (“l'autorità di risoluzione”) ha il compito di decidere quale misure adottare:

- la liquidazione coatta amministrativa;
- la riduzione del valore delle azioni;
- la risoluzione;



Come già esaminato, attraverso il processo di risoluzione (che sostanzialmente consiste in un pacchetto di misure da adottare per risanare il più rapidamente possibile la situazione) il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l'assorbimento delle perdite con le azioni ed altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca. Queste passività della banca, azioni, obbligazioni subordinate ed altro come si è visto e come si vedrà, potrebbero subire una riduzione.

ne oppure essere convertite in capitale di rischio. Se le misure sopra riportate non dovessero essere sufficienti, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l'eventuale perdita per i "creditori" della banca non potrà mai essere superiore a quella che si avrebbe in caso di liquidazione della banca stessa.

4) Oltre ai depositi di correntisti fino a 100 mila euro (per i quali provvede il fondo inter-bancario di tutela dei depositi) ci sono altri strumenti esclusi dal "bail in"?



La risposta è positiva: le obbligazioni bancarie garantite, i titoli depositati in conto titoli, i Fondi comuni di investimento anche se promossi dalla banca ma con patrimonio autonomo ed i **Fondi pensioni** aventi patrimonio autonomo, le proprietà dei clienti in deposito presso la banca (per esempio cassette di sicurezza), ecc..

5) Cosa capita se il conto è cointestato?

Se il conto è cointestato a due titolari (spesso a livello familiare), l'importo massimo garantito è di 200 mila euro. Al contrario, se una sola persona è titolare di due conti nella stessa banca verrà garantita una somma massima di 100 mila euro.

6) Come tutelarsi dai rischi.

Prima di tutto l'investitore/correntista dovrà porre attenzione al rating della banca. In passato le valutazioni delle agenzie di rating (Moody's, Standard and Poor's, Fitch), però, non sempre si sono rivelate esatte, con negative conseguenze sui risparmiatori.

C'è poi il **consensus** (una sorta di consiglio, valutazione a vendere, mantenere, acquistare un titolo) degli analisti finanziari.

Può anche essere utile seguire i Cds (i credit default swap, che rappresentano il "premio" per assicurarsi contro il default, cioè contro l'insolvenza).

Il CET 1 (Common Equity 1) che rappresenta il rapporto tra capitale ordinario versato (capitale a disposizione) della banca e le attività ponderate per il rischio. Tale parametro, indicato nelle comunicazioni di bilancio, misura la solidità bancaria (sempre che i bilanci siano veritieri): più alto è il parametro, più solida è la banca. La soglia minima regolamentare prevista dalla BCE per le banche italiane è del 10,50% (l'esame dell'EBA- European Banking Authority- presieduta dall'italiano Andrea Enria, ha confermato che le banche italiane sono, in media, sufficientemente patrimonializzate).

Altri parametri da considerare sono la redditività della banca, cioè la capacità di produrre utili nonché la qualità degli impieghi che è inversamente proporzionale all'incidenza dei crediti deteriorati. Secondo gli "addetti ai lavori", il CET 1 rappresenta lo "strumento" più sensibile per misurare l'affidabilità della banca.



1.3) La bad bank, le banche popolari e le banche di credito cooperative: flash e rinvio



La bad bank: me ne sono occupato più volte. Ha origine, normalmente, dalla suddivisione, in due entità, di una banca in crisi (la suddivisione è solitamente finalizzata al salvataggio della stessa banca), dove una parte (good bank) potrà continuare in maniera profittevole l'attività ed un'altra (bad bank) provvederà, invece, a gestire le sofferenze. Conseguentemente, nella prima confluiranno le parti "sane", nell'altra le attività deteriorate (è stato lo stesso schema seguito per le 4 Banche con il decreto, prima, e con la Legge di Stabilità 2016).

○ L'esperienza italiana risale alla fine degli anni novanta, inizio anni duemila con l'acquisizione da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino (attualmente parte importante ed integrata nel Grup-

po Banca Intesa San Paolo) del Banco Napoli.

Negli anni successivi alla grande crisi provocata dai "subprime", e non solo, quando gli Stati Uniti (chi non ricorda zio helicopter Ben Bernanke, Governatore della FED, che insieme al Ministro dell'Economia Henry Paulson inondò il mercato americano di dollari per salvare, con circa 7.700 miliardi, il sistema bancario/finanziario statunitense?), la Gran Bretagna (Royal Bank of Scotland), la Svizzera (UBS), gli stati della Ue (250 miliardi di euro in Germania, 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, Grecia circa 40, e quindi 19 Belgio e Austria, quasi 18 il Portogallo), parteciparono attivamente per "salvare" le proprie banche.

In Italia, invece, gli interventi complessivi, soprattutto in favore del Monte dei Paschi di Siena, furono per circa per 4,5 miliardi, tutti restituiti.

- Per la costituzione di una "Bad bank di sistema" italica si sono persi, tanti, troppi treni: il nostro sistema bancario, anche se ritenuto abbastanza solido, registra la presenza di circa 210 miliardi di sofferenze a fronte di 360 miliardi di debiti deteriorati (dati a fine giugno 2015: Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano - B.I. alla Camera dei Deputati).

- Le singole banche "vendono" attualmente sul mercato piccole (relativamente parlando) quote di questi crediti (per qualche miliardo cadauna) e le BCC, insieme, ne hanno ceduto circa 300 milioni.

- Dopo tante discussioni in ambito Ue, sembrava che si fosse arrivati finalmente ad una soluzione. Purtroppo si continua a discutere; al momento non c'è nulla di definitivo. Si è sempre in attesa. Probabilmente non si avrà un' unica "bad bank di sistema" (come ipotizzato dal Governo, dalla B.I. e dagli advisor, Mediobanca e **J.P. Morgan**) ma la soluzione dovrebbe essere rappresentata dalla costituzione di tante newco (nuove società) che dovrebbero operare secondo uno stesso schema, ma ognuna con una banca (o gruppo di banche) diversa.



Un ruolo di rilievo dovrebbe avere la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la propria controllata SACE, per la fornitura, a prezzi di mercato, di una garanzia sulle obbligazioni che le diverse newco dovrebbero emettere per finanziarsi. Si continuerà a seguire.

Banche Popolari: alla ribalta soprattutto per le difficoltà (Banca Etruria, Veneto Banca, Popolare di Vicenza). Negli ultimi tempi: qualche assemblea per i necessari aumenti di capitale a seguito di perdite elevate (le due banche venete), qualche assemblea per la trasformazione in S.p.A., qualche voce su eventuali fusioni, niente di più.

Ad oggi, delle Popolari individuate dalla legge del 2015 (me ne sono occupato nei dettagli) nessuna di esse ha proceduto ad intese con consorelle o altre banche: tante chiacchiere di concreto niente.

BCC: quanto prima, forse verrà, finalmente, presentata l'"autoriforma" del sistema oppure verrà presentato il decreto "minacciato" dal Governo. Aspettiamo.

Il bail-in SoldiOnline

Dall'1 gennaio 2016 entra in vigore la direttiva Ue sulla risoluzione delle crisi bancarie

Chi si fa carico delle perdite di una banca in crisi finanziaria?
Non sarà più necessario l'intervento dello Stato; si potrà ricorrere al salvataggio interno ("bail-in")

I fondi necessari saranno a carico nell'ordine di:

- 1- **AZIONISTI**
- 2- **OBBLIGAZIONISTI**
- 3- **CORRENTISTI**
eccetto i depositi di Pmi e privati fino a 100.000 euro e gli strumenti garantiti (covered bond, cassette di sicurezza, crediti da lavoro...)
- 4- **FONDO DI GARANZIA**
finanziato dalle banche stesse

ANSA centimetri

Roma, 11 gennaio 2016

*Lo Speciale -
Edizione Gennaio 2016 - (2)
Terminato l'11 gennaio 2016*

*Riservato a chi vuole leggerla,
agli amici, alle amiche.*